



ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III

Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Viale J. F. Kennedy 40 – 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 6819637

Codice meccanografico: TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010

Codice univoco S.D.I.: UF9JAG Codice univoco AOO: ACSC 176 Codice IPA: icn3

Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

Circ. int. n. 7

Nichelino, 5 settembre 2025

**Ai Docenti dell'I.C. Nichelino III
Al Personale A.T.A.**

Oggetto: Ferie docenti e personale A.T.A. con contratti a tempo determinato

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, prevede per il personale docente la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative previste nel Piano annuale delle attività, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e senza oneri per l'Amministrazione.

Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie *“per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

Preso atto di quanto sopra, **si invita e formalmente diffida** il personale docente e A.T.A. a tempo determinato, breve e saltuario o personale con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche **a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso che, in assenza di domanda volontaria, l'interessato perderà il diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva per mancato godimento.**

Allegati: 1.Nota del M.I.M. n. 11853 del 16 luglio 2023

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Migliorero**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*